

REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1993

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 00, 0201 10 90, 0201 20 20 a 0201 20 50 dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o infe-

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1993-94 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1563/93 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1753/93 della Commissione⁽⁶⁾ ha stabilito taluni prezzi fissati in ecu nel settore delle carni bovine a seguito dei riallineamenti monetari della campagna 1992-93;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 44.